

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 31 MAGGIO 2017

n. 63



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**S O M M A R I O**

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 15

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”** .....31346

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 16

**“Modifica all'articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell'Istituto case popolari)”**.....31353

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 17

**“Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia”**.....31354

REGOLAMENTO REGIONALE 29 maggio 2017, n. 14

**Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”: Regolamento attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, art.3, co.1, lett. e).**.....31362

## PARTE PRIMA

---

**Leggi e regolamenti regionali**

---

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 15

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

## Art. 1

*Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26*

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono dei suoli agricoli) è sostituito dal seguente:

“Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia”.

## Art. 2

*Modifiche all’articolo 1 della L.r. 26/2014*

1. L’articolo 1 della l.r. 26/2014 è sostituito dal seguente:

## “Art. 1

*(Finalità e definizioni)*

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero dei terreni agricoli incolti o abbandonati, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza i terreni agricoli incolti o abbandonati, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per ‘terreni agricoli’: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- b) per ‘terreni incolti o abbandonati’: i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbrica-

- ti rurali insistenti, che non siano destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni;
- c) per 'consumo di suolo': la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione, la cementificazione, l'escavazione, la contaminazione, la desertificazione.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni:
- a) i terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa comunitaria;
  - b) i terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992, serie L 206/7;
  - c) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
  - d) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
  - e) i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;
  - f) le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale diversa da quella agricola;
  - g) i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno destinazione diversa da quella agricola.
4. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, nonché il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.”.

#### Art. 3

##### *Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2014*

1. L'articolo 2 della l.r. 26/2014 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 2

##### *(Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l'affidamento in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola.
2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione *sine titulo*.

3. L'elenco dei terreni individuati ai sensi del comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e aggiornato con le medesime procedure entro la fine di ogni anno solare.
4. I beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono inseriti nella Banca della Terra di Puglia di cui all'articolo 2 quater.
5. In riferimento a tali beni la Regione, conformemente alle previsioni contenute nella legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti) e del r.r. 23/2011, predispone bandi pubblici per l'assegnazione in concessione o locazione, a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, secondo le procedure definite nell'articolo 2 ter.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies i comuni individuano, nell'ambito del proprio patrimonio, i terreni agricoli da destinare all'assegnazione in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, l'elenco dei beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, è trasmesso al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al suo aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.
7. La Regione procede alla assegnazione dei beni compresi negli elenchi trasmessi dai comuni secondo le modalità definite nell'articolo 2 ter. In ogni caso i comuni possono procedere autonomamente alla loro assegnazione con propri bandi pubblici. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal comune contestualmente alla trasmissione dell'elenco o del suo aggiornamento alla Regione.”.

#### Art. 4

#### *Integrazioni alla l.r. 26/2014*

1. Alla l.r. 26/2014, dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

“Art. 2 bis

*(Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati)*

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.
2. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies, e, successivamente con cadenza annuale, pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, a iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca della Terra di Puglia di cui all'articolo 2 quater ai fini dell'assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Per la

medesima finalità può essere acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono considerarsi incolti o abbandonati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai comuni ai sensi del comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi del comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.

4. A beneficio dei comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché a quelli previsti dal dall'articolo 2, comma 6, la Regione individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella concessione di finanziamenti previsti nell'ambito della programmazione regionale in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali, sviluppo urbano sostenibile.

5. Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 2, comma 6, la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede.”.

“Art. 2 ter

*(Procedure di assegnazione)*

1. Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell'articolo 2 e ai beni privati resi disponibili ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 2, la Regione predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l'estensione massima del terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, nonché l'importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal regolamento di cui al articolo 2 quinquies, contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l'indicazione del periodo per il quale è richiesta l'assegnazione.

2. La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2 quinquies e, in conformità al medesimo, assegna il bene al richiedente.

3. In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione procede all'assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione nell'ordine di priorità così definito:

- a) residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il terreno;
- b) stato di disoccupazione;
- c) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà locali o tradizionali;
- d) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di agricoltura biologica o integrata;
- e) istanza di giovani al primo insediamento;
- f) minore età dei richiedenti;
- g) residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il terreno.

4. Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui all'articolo 2 quinquies. In ogni caso, l'importo del canone può essere determinato anche di comune accordo fra l'assegnatario e il proprietario o l'avente titolo, nel rispetto della normativa vigente.
5. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del proprietario o dell'avente titolo.
6. I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
7. Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la disponibilità all'assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata da un piano di coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati. Il comune, previo assenso del proprietario o dell'avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa vigente.”.

“Art. 2 quater

*(Banca della Terra di Puglia)*

1. Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento Agricoltura la Banca della Terra di Puglia.
2. La Banca della Terra di Puglia consiste in un elenco informatico accessibile al pubblico, integrato con il Sistema informativo territoriale della Regione Puglia (SIT) e con il Sistema informativo agricolo della Regione Puglia (SIARP), articolato in tre sezioni:
  - a) beni di proprietà pubblica di cui all'articolo 2;
  - b) beni di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità all'assegnazione dai rispettivi proprietari o aventi titolo ai sensi dell' articolo 2 bis, comma 2;
  - c) beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati dai comuni ai sensi dell' articolo 2 bis, comma 1.
3. Con riferimento a ciascuna sezione la Banca della Terra di Puglia contiene l'elenco aggiornato di tutti i terreni e fabbricati rurali insistenti, completo dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei beni.
4. In qualunque momento, qualora il terreno non possa ritenersi incolto o abbandonato o sussista una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 3, il proprietario o l'avente titolo può chiederne la cancellazione dagli elenchi comunali dei beni censiti e dagli elenchi della Banca della Terra di Puglia. Alla cancellazione si procede altresì qualora l'interessato trasmetta un piano di coltivazione corredata da atto di impegno ad avviarne l'attuazione entro un anno. Qualora il bene sia già oggetto di un bando finalizzato all'assegnazione, la cancellazione può essere disposta, sempre che non sia intervenuta l'adozione del provvedimento finale di assegnazione, solo se l'istanza documenti la sussistenza, di una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 3, o sia corredata da un piano di coltivazione redatto secondo le

modalità indicate dall'articolo 2 ter, comma 1.”.

“Art. 2 quinquies  
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, adotta il regolamento attuativo della presente legge con il quale stabilisce:

- a) le norme tecniche e le procedure per l'effettuazione del censimento dei beni di cui all'articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all'articolo 2 bis, comma 1;
- b) le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all'articolo 2 bis, comma 2, e per la relativa istruttoria;
- c) le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi contenuti nella Banca della Terra di Puglia;
- d) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuta inclusione nell'elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di cancellazione dall'elenco;
- e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui all'articolo 2 ter, comma 1;
- f) i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;
- g) le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;
- h) le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o avente titolo;
- i) i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e le garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;
- j) i casi di revoca delle assegnazioni;
- k) le procedure per l'aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;
- l) l'informativa sulla privacy;
- m) le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 ter, comma 7;
- n) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.”.

#### Art. 5

##### *Abrogazione dell'articolo 3 della Lr. 26/2014*

1. L'articolo 3 della l. r. 26/2014 è abrogato.

#### Art. 6

##### *Ulteriori integrazioni alla l.r. 26/2014*

1. Alla l.r. 26/2014, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis  
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l'abbandono dei terreni agricoli, il consumo di suolo e favorirne il

recupero produttivo. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra di Puglia, con particolare riguardo all'andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;
- b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle domande e della disponibilità dei terreni inseriti nella Banca della Terra di Puglia;
- c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione;
- d) i principali risultati conseguiti in termini di recupero a fini produttivi dei terreni prima abbandonati o incolti e di crescita occupazionale e imprenditoriale.

2. Le informazioni e i dati raccolti per le attività valutative previste dalle presenti disposizioni e le conseguenti relazioni sono resi pubblici attraverso i siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.”.

#### Art. 7

##### *Disposizioni di attuazione*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima presente legge.

2. Entro la fine dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima presente legge. Successivamente, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento con cadenza biennale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 Maggio 2017\_

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 16

**“Modifica all’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’Istituto case popolari)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1*

1. All’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016) la lettera b) è abrogata.

Art. 2

*Abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16*

1. La legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo case popolari) è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 Maggio 2017

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 17

**“Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Oggetto*

1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dell'Atto di intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati in fondazioni, “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte e Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, di seguito denominati Istituti.

Art. 2

*Finalità e organizzazione*

1. Gli Istituti si configurano come enti pubblici a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che perseguono, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi caratteri di eccellenza.

2. Gli Istituti informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3

*Organi*

1. Sono organi degli Istituti:
- a) Il Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.)
  - b) il Direttore generale;
  - c) il Direttore scientifico;
  - d) il Collegio di direzione;
  - e) il Collegio sindacale.

Art. 4

*Consiglio di indirizzo e verifica - C.I.V.*

1. Il Consiglio di indirizzo e verifica, nominato con deliberazione di Giunta regionale, è composto da tre

componenti, dei quali uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro della salute, e un terzo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione d'intesa con il Ministro della salute. Nel C.I.V. dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte il componente di designazione regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell'Istituto. Il predetto C.I.V. dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, e i suoi componenti possono essere rinominati, solo una volta.

2. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica e onorabilità, per i quali non sussistano le cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia.

3. Al presidente del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 25 per cento del trattamento economico del direttore generale. Ai componenti del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 30 per cento del trattamento economico del presidente.

4. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il soggetto che lo aveva nominato provvede senza indugio — previa designazione dell'organo di competenza — alla sua sostituzione con altro soggetto per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica. Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'organo è ricostituito con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il Consiglio di indirizzo e verifica svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione degli indirizzi strategici dell'istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di ricerca e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitaria nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni;
- b) verifica della corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'istituto rispetto agli indirizzi strategici, ai programmi annuali e pluriennali di attività e agli obiettivi predeterminati di cui al precedente punto a). Il Consiglio relaziona annualmente, entro il 30 giugno, all'Assessore regionale alle politiche della salute in ordine alla predetta verifica. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della salute, proponendo le misure da adottare;
- c) espressione di parere preventivo obbligatorio — entro quarantacinque giorni dalla richiesta e da intendersi positivo in caso di silenzio — rispetto agli atti del direttore generale relativi a bilancio preventivo e di esercizio, regolamento di organizzazione e funzionamento, alienazione del patrimonio, costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni;
- d) nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico.

6. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'istituto.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del Consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

8. Il Consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno uno dei suoi componenti.

9. Il Consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento, si riunisce vali-

damente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico e i componenti del collegio sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso.

#### Art. 5

##### *Direttore generale*

1. Il direttore generale, scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e che risultino inseriti nel vigente elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, ha durata quinquennale ed è regolato da apposito contratto di diritto privato secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.
3. Al direttore generale sono attribuite funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dell'istituto. In particolare:
  - a) rappresenta l'istituto nei confronti di terzi e in giudizio;
  - b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e i programmi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e verifica nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria;
  - c) nomina il direttore sanitario e il direttore amministrativo, scegliendoli tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e inseriti nei vigenti albi regionali di idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del S.S.R.;
  - d) nomina il Collegio sindacale;
  - e) nomina il Collegio di direzione;
  - f) adotta, previa acquisizione del parere del C.I.V., il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto sulla base dello schema-tipo allegato all'Intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004 e lo trasmette per la relativa approvazione alla Regione e al Ministero della salute;
  - g) adotta i bilanci di previsione annuale e pluriennale e di esercizio, gli atti e i provvedimenti di alienazione del patrimonio e di costituzione o partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti.
4. All'atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia - ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42:i.) e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale - determina la conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal Consiglio di indirizzo e verifica gli obiettivi di ricerca e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottoposti alla valutazione del medesimo Consiglio.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. In caso di vacanza dell'ufficio, ove per comprovati motivi non si possa provvedere alla nomina del direttore generale entro i sessanta giorni previsti dalla normativa di riferimento, si applicano le norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie del S.S.R.

6. Al direttore generale si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie.

7. Il trattamento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato dall'articolo 1, comma 5, del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende" ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V. previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di ricerca e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.

#### Art. 6

##### *Direttore amministrativo e direttore sanitario*

1. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nominati dallo stesso direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e inseriti nei rispettivi albi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del S.S.R.

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo, regolato da apposito contratto di diritto privato, ha durata pari a quella del direttore generale ed è rinnovabile ma non prorogabile. L'incarico di direttore amministrativo e sanitario cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché con il cessare dell'incarico del direttore generale che li ha nominati.

3. Il direttore amministrativo è preposto alla direzione dei servizi amministrativi dell'istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sul profilo di legittimità degli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell'istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sul profilo tecnico degli atti i relativi alle materie di competenza.

4. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del S.S.R. dalla vigente normativa nazionale e regionale.

5. Al direttore amministrativo e al direttore sanitario si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità vigenti per i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie del S.S.R.

6. Negli Istituti costituiti da un unico presidio le funzioni e i compiti del direttore sanitario e del dirigente medico di presidio ospedaliero di cui all'articolo 4, comma 9, del d.lgs. 502/1992 sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge.

#### Art. 7

##### *Direttore scientifico*

1. Il direttore scientifico, nominato e revocato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007 n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico — IRCCS), promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del Consiglio di indirizzo e verifica nonché in coerenza con la programmazione nazionale e regionale.

2. Il direttore scientifico stipula con il direttore generale dell'istituto un contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva, di durata quinquennale.
3. il direttore scientifico presiede il Comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sugli atti inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico.
4. Il trattamento economico del direttore scientifico è pari all'85 per cento di quello del direttore generale dell'istituto.

#### Art. 8

##### *Comitato tecnico scientifico*

1. Il Comitato tecnico scientifico è un organismo con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca degli istituti.
2. Il Comitato è presieduto dal direttore scientifico, vi partecipa di diritto il direttore sanitario ed è composto da altri otto componenti, scelti dal Consiglio di indirizzo e verifica e individuati come di seguito:
  - a) quattro componenti scelti tra i responsabili di dipartimento;
  - b) un componente scelto nell'ambito del personale medico dirigente;
  - c) un componente scelto nell'ambito del personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali;
  - d) due componenti esterni, scelti tra esperti di comprovata competenza scientifica in ambito nazionale ed internazionale.
3. Il Comitato tecnico scientifico ha durata quinquennale. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.
4. I criteri e le modalità per la nomina dei componenti del Comitato nonché quelli relativi al funzionamento del Comitato stesso sono stabiliti dal regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.
5. Il Comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

#### Art. 9

##### *Collegio di direzione*

1. Il Collegio di direzione è nominato dal direttore generale, che ne convoca la seduta di insediamento, e ha la seguente composizione:
  - a) il dirigente responsabile dell'unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
  - b) il responsabile dell'unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
  - c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
  - d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l'IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
  - e) i direttori dei dipartimenti.
2. Il Collegio elegge nella seduta di insediamento il proprio presidente e il vice-presidente, scegliendoli fra i componenti di diritto. Il presidente del collegio di direzione, in relazione alle materie in trattazione, può

estendere la partecipazione alle singole sedute del Collegio ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, i quali possono essere sentiti senza diritto di voto.

3. Il Collegio di direzione dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:
  - a) concorre al governo delle attività cliniche dell'istituto, formulando proposte ed esprimendo pareri dietro obbligatoria consultazione del direttore generale in merito a tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
  - b) concorre alla pianificazione delle attività dell'istituto, ivi comprese la didattica e la ricerca, e allo sviluppo organizzativo e gestionale dello stesso, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
  - c) esprime parere obbligatorio sull'atto di organizzazione aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche;
  - d) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale della formazione ai fini della successiva approvazione da parte del direttore generale, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali nonché degli specifici bisogni formativi espressi dai dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori;
  - e) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del direttore generale;
  - f) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
  - g) esprime parere sulla coerenza fra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca e innovazione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio di direzione degli Istituti le disposizioni previste dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

#### Art. 10 *Collegio sindacale*

1. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'istituto, dura in carica, tre anni ed è composto da tre componenti, scelti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dal Ministro della salute.

2. Il Collegio sindacale, all'atto della prima seduta convocata dal direttore generale, elegge il proprio presidente.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture contabili, accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa.

4. I componenti del Collegio sindacale possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del Collegio sindacale compete, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992, un'indennità pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

#### Art. 11

##### *Comitato etico*

1. I programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto sono valutati sotto il profilo etico da un comitato etico, organismo indipendente con competenza territoriale relativa a una o più province, oppure estesa a uno o più IRCCS, che fornisce pareri sulle questioni a esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica e formula proposte sulle materie di propria competenza. Oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, il comitato etico è competente su questioni relative all'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, all'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o allo studio di prodotti alimentari sull'uomo.

2. I criteri e le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e funzionamento del comitato etico sono stabiliti dal decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006 (Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali), dall'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) e dal successivo decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), nonché dagli atti deliberativi regionali in materia.

#### Art. 12

##### *Finanziamento*

1. Le fonti di finanziamento degli Istituti sono costituite da:
  - a) stanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 502/1992;
  - b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;
  - c) finanziamenti straordinari europei, nazionali e regionali per attività specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico e strutturale;
  - d) altri eventuali finanziamenti pubblici e privati.
2. L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione sulla base dei tetti di spesa e dei volumi di attività predeterminati annualmente dalla suddetta programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con la Regione.
3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

#### Art. 13

##### *Patrimonio e contabilità*

1. Il patrimonio degli Istituti è costituito da:
  - a) i beni mobili e immobili di proprietà;
  - b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
  - c) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli organi competenti.

2. Gli Istituti adottano la contabilità economico-patrimoniale e sono tenuti al pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.
3. Per la gestione degli Istituti si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie della Puglia.

#### Art. 14

##### *Vigilanza*

1. Gli Istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e con il Presidente della Regione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 288/2003.

#### Art. 15

##### *Riconoscimento del carattere scientifico*

1. Gli Istituti sono sottoposti al procedimento di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico da parte del Ministero della salute, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, secondo la disciplina degli articoli 13, 14 e 15 del d.lgs. 288/2003.

#### Art. 16

##### *Norme finali e transitorie*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali di settore del d.lgs. 288/2003 e dell'Atto di intesa Stato-regioni 1° luglio 2004, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.P.C.m. 502/95.

#### Art. 17

##### *Abrogazioni*

1. E' abrogato l'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato e integrato dall'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, dall'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e dall'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 MAGGIO 2017

**MICHELE EMILIANO**

REGOLAMENTO REGIONALE 29 maggio 2017, n. 14

**Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”: Regolamento attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, art.3, co.1, lett. e).**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 713 del 16 maggio 2017 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**



Il comma 5 dell’articolo 4 del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 è così sostituito:

*“Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato.”*

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 29 Maggio 2017**

**EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)